

Chiarimento n. 7

Oggetto: quesito su capacità economica-finanziaria progettisti – fatturato minimo annuo

1. al punto 6.3 dell'Avviso in riferimento ai requisiti speciali di capacità economica finanziaria e tecnica professionale per progettazione esecutiva/progettisti viene chiesto "1 fatturato minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura per servizi analoghi o similari appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, realizzato nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio (dal 2016 al 2020), in misura pari a 1,5 volte l'importo stimato dell'appalto di progettazione, ovvero pari ad euro 382.477,545".

Si chiede se la dimostrazione del requisito può comunque essere dimostrato dal progettista in modo cumulativo in riferimento al solo settore di attività, segnatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e non in riferimento ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, anche a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza (punto 2.2.2.2 delle linee guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria);

2. i chiede conferma se nel gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva debba essere inserito un'unica figura che ricopra in ruolo di restauratore e che sia contemporaneamente:
 - iscritto all'elenco di beni culturali ex art 182 D.Lgs 42/2004 s.m.i.
 - iscritto all'elenco per la redazione delle schede tecniche di cui all'art 147 comma 2 del Codice dei Contratti
 - Direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi
 - laureato in architettura o munito di laurea equipollente
 - iscritto all'albo professionale - sezione A degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori
 - abbia eseguito servizi di ingegneria e architettura - restauro per un importo pari a euro 230.022,82.

In caso di risposta affermativa vista la specificità della richiesta si chiede un elenco di professionisti dal quale poter attingere per ricoprire tale figura.

Risposta

1. L'Avviso, all'art. 6.3, in riferimento ai requisiti speciali di capacità economica-finanziaria dei progettisti dispone, tra l'altro, la dichiarazione di possesso di "fatturato minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura **per servizi analoghi o similari** appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (dal 2016 al 2020), in misura pari a 1,5 volte l'importo stimato dell'appalto di progettazione, ovvero pari ad € 382.477,545".

Al riguardo si precisa che la nozione di "**servizi analoghi o similari**" non è assimilata a quella di servizi identici, pertanto il requisito si ritiene soddisfatto qualora il concorrente dimostri lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore di attività al quale

afferisce l'appalto (**servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**) e non in riferimento ad ognuna delle specifiche classi e categorie dei lavori.

2. Vedere risposte a chiarimenti nn. 4 e 6.

Chiarimento n. 8

Oggetto: categoria OS2-A

Si chiede di chiarire la presenza della cat. OS2-A all'interno della tabella relativa ai requisiti richiesti ai progettisti dato che la OS2-A è categoria specialistica pertinente alle imprese e non ai progettisti.

Risposta

L'Avviso, in riferimento ai requisiti speciali di capacità economica finanziaria e tecnica professionale dei progettisti dispone, tra l'altro, la dichiarazione di "un elenco di servizi di ingegneria e di architettura" e di due "servizi di punta" (si rinvia all'art. 6.3 dell'Avviso per la lettura integrale di tali requisiti) espletati negli ultimi dieci anni per ogni categoria e Id indicati nelle rispettive tabelle 5.1.e 5.2 e, quindi anche con riferimento alla categoria OS2-A.